



CILSEA SOC.COOP.
Sede: Via R. Dalla Costa
201
41122 Modena

PROCEDURA WHISTLEBLOWING



Rev. n.	Causale	Data	Approvata da
00	Prima emissione	16/05/2024	Direzione



Sommario

1. Adozione e revisioni	3
2. Definizioni	3
3. Riferimenti normativi	4
4. Finalità	5
5. Ambito di applicazione	5
6. Adozione e diffusione	5
7. Principi di riferimento	5
8. Soggetti coinvolti	6
9. Responsabilità e ruoli	7
10. Oggetto della segnalazione	8
10.1 Cosa segnalare	8
10.2 Cosa non segnalare	9
10.1. Segnalazioni palesemente infondate e/o non pertinenti	9
11. Canali di segnalazione	10
11.1. Canale interno delle segnalazioni	10
11.2 Canale esterno di segnalazione	10
11.3 Divulgazione pubblica	10
12. Procedura di gestione delle segnalazioni	11
12.1. Esame e valutazione delle segnalazioni	11
12.1. Risultati delle verifiche	13
13. Tutela della riservatezza	14
13.1. Tutela del segnalante	14
13.2. Tutela del segnalato	14
13.4 Tutela dei contenuti delle segnalazioni	15
14. Divieto di ritorsione o discriminazione	15
15. Trattamento dei dati	16
16. Registrazione ed archiviazione	17

1. Adozione e revisioni

Il presente documento è stato integralmente letto, condiviso, approvato e sottoscritto dalla Direzione della Cilsea Soc. Coop. L'azienda si riserva di apportare ogni eventuale revisione anche alla luce di eventuali successivi cambiamenti normativi, della disponibilità di nuove indicazioni fornite da Linee Guida o altre fonti in materia e/o organizzativi aziendali che dovessero sopraggiungere. Il presente documento viene reso disponibile e pubblicato sul canale interno per la gestione delle segnalazioni e messo a disposizione nella bacheca aziendale.

2. Definizioni

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, agenti e procuratori, ecc.).

Consulenti: Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.

Custode: figura intermedia che ha accesso al canale interno di segnalazione con profilo dedicato atto a gestire i dati identificativi dei segnalanti confidenziali ma non anonimi

GDPR: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Gestore della Segnalazione / Ricevente: chi riceve e si fa carico della gestione dell'istruttoria della segnalazione

Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; dirigenti; quadri direttivi).

Legge 146/2006: La Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Persone correlate: Persone fisiche che hanno una relazione personale o lavorativa con il segnalante.

Piattaforma: strumento informatico per la gestione delle segnalazioni.

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione anonima: quando il segnalante decide di non rivelare la propria identità a nessuna delle persone coinvolte nella procedura.

Segnalazione aperta: qualora il segnalante sollevi apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna

Segnalazione riservata: qualora l'identità del segnalante non sia esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.

Segnalazione confidenziale: segnalazione in cui il segnalante indica la propria identità che sarà rivelata al gestore solo previa richiesta motivata al custode. L'identità del segnalante sarà così nota solo al personale incaricato di gestire la segnalazione e apparirà anonima agli altri eventuali soggetti ai quali sarà concessa la visibilità della pratica, durante il trattamento del caso.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un soggetto terzo. Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Società: il soggetto giuridico che detiene ed emette la procedura;

Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali della Società, sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad esempio fornitori, consulenti, ecc.) con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle attività a rischio.

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) di seguito riportati;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Whistleblowing: l'azione di segnalazione di violazioni da parte del Segnalante.

3. Riferimenti normativi

- D. Lgs. 24/23 - Attuazione della direttiva europea 1937/19 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
- Regolamento (UE) 2016/679 - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- D. Lgs 196/2013 e ss.mm.ii. - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", adottate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

4. Finalità

La presente Whistleblowing Policy (di seguito la "Policy"), adottata da Cilsea Soc. Coop., soggetta all'applicazione della disciplina in materia di tutela dei segnalanti di cui al D.lgs. 24/2023 (di seguito identificata con il termine la "Società"), stabilisce la procedura per effettuare una Segnalazione relativa a violazioni, le linee guida per gestire le Segnalazioni e gli standard di protezione per i Segnalanti, i Facilitatori (ove previsti) e le Persone Correlate. La Policy garantisce inoltre i principi di riservatezza, protezione dell'anonimato e divieto di ritorsione, in conformità con le normative applicabili. Le disposizioni di questa Policy non pregiudicano né limitano in alcun modo il diritto o l'obbligo, come eventualmente definiti dalla normativa applicabile, di segnalazione alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti nei Paesi dove opera la Società e/o a qualsiasi organo di controllo istituito presso la Società. Questa Policy è rivolta a tutti i Destinatari come definiti nel presente documento e si applica alla Società, fatte salve eventuali leggi locali specifiche disciplinanti il tema in oggetto che siano in contrasto con la stessa. La Policy è redatta conformemente alle normative indicate al par. 3.

5

5. Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai Destinatari, ossia:

- Soci;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Società di revisione
- Dipendenti, inclusi ex dipendenti e candidati in fase di selezione;
- Collaboratori (liberi professionisti, consulenti, volontari, stagisti ecc.);
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Società e siano sotto il controllo o comunque agiscano conformandosi alle indicazioni o sottoponendosi alla direzione della stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- Coloro che, pur esterni all'organizzazione aziendale, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per o con la Società (ad es. collaboratori continuativi; fornitori strategici, mandatari, agenti e procacciatori, ecc.);
- Comunità locali e membri delle organizzazioni della società civile (es. ONG);
- Qualsiasi terzo affiliato o collegato o a qualsiasi titolo connesso ai soggetti sopra menzionati;
- Più in generale, qualsiasi *stakeholder* della Società.

6. Adozione e diffusione

La presente procedura è approvata dalla Direzione della Società che ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in formato elettronico:

- nella Intranet aziendale, se attiva;
- nella pagina di accesso al canale interno di gestione delle segnalazioni adottato dall'azienda;
- nella bacheca aziendale.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

7. Principi di riferimento

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne, e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA

La presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni, e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA INDIPENDENZA

La gestione delle segnalazioni e delle indagine interne è svolta con indipendenza ed in autonomia, con divieto di influenza e/o interferenza e/o controllo da parte di persone diverse da quelle autorizzate alla gestione delle segnalazioni stesse. Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata ed assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, nonché ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali. La riservatezza viene garantita anche a soggetti diversi dal segnalante, quali i facilitatori, ove presenti, le persone menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (es. persone indicate come testimoni).

PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

Le persone coinvolte nel processo di gestione della segnalazione devono avere consapevolezza, competenze, attitudine e capacità adeguate in relazione al ruolo assegnato.

OGGETTIVITÀ E IMPARZIALITÀ

La gestione delle segnalazioni deve essere posta in essere in assenza di conflitti di interesse, in modo oggettivo e sulla base di elementi fattuali.

LEGALITÀ E LICEITÀ

Deve essere identificato e rispettato il quadro normativo applicabile e monitorati i relativi eventuali cambiamenti sopravvenuti.

ETICITÀ E INTEGRITÀ

La segnalazione e le indagini interne vanno gestite con correttezza, onestà, buon senso e diligenza e portate a termine in modo tempestivo.

ASCOLTO ATTIVO E COLLABORAZIONE

I soggetti autorizzati devono porsi in modo collaborativo e aperto all'ascolto

PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN "MALAFEDE"

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "malafede", censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

8. Soggetti coinvolti

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- componenti degli Organi Sociali;

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con la società, in maniera stabile (ad es. collaboratori continuativi; fornitori strategici);
- tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura, come definiti al par. 5.

9. Responsabilità e ruoli

Le responsabilità del processo sono demandate alla Direzione che mette a disposizione le risorse necessarie per:

- garantire la conservazione e la privacy della documentazione originale inerente alle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con gli standard di sicurezza/riservatezza dalla stessa definiti e valutati come adeguati;
- assicurare la disponibilità di adeguati canali di segnalazione su base permanente,
- valutare approvazione delle richieste di adozione di misure e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie,
- aggiornare e mettere a disposizione gli strumenti per agevolare la trasmissione di segnalazione in conformità alla normativa vigente.

Nell'ambito del sistema di gestione della responsabilità amministrativa della società, le responsabilità inerenti al processo di gestione delle segnalazioni competono al soggetto individuato quale Gestore, il quale:

- è il destinatario delle segnalazioni,
- è incaricato di valutarne il contenuto,
- tiene aggiornato il registro delle segnalazioni,
- si attiva per le indagini e gli approfondimenti che dovessero rendere necessari ai fini dell'accertamento di quanto indicato nelle segnalazioni,
- riferisce direttamente alla Direzione dell'esito del processo di accertamento e indagine in ordine alle violazioni riscontrate, affinché quest'ultima adotti le sanzioni disciplinari ritenute applicabili nonché le azioni necessarie conseguenti.

La determinazione in ordine alle azioni disciplinari da intraprendere, all'applicazione delle sanzioni corrispondenti ed all'adozione di eventuali azioni giurisdizionali connesse ai fatti oggetto della segnalazione è demandata all'esclusiva determinazione da parte del datore di lavoro e/o comunque dell'Organo Dirigente titolare del potere disciplinare.

Nell'ambito di quanto sopra, il Gestore non potrà in alcun modo riferire l'identità del segnalante, né tantomeno comunicare informazioni o indizi tali da far risalire allo stesso: la violazione di tale regola costituisce violazione della presente policy e fonte essa stessa di responsabilità disciplinare.

Al fine di assicurare ulteriormente tale riservatezza e la protezione dei segnalanti, per le segnalazioni confidenziali è individuata la figura del Custode, soggetto diverso dal Gestore delle segnalazioni, che potrà rivelare l'identità del segnalante al Gestore solo su motivata richiesta dello stesso e qualora ritenuto dal Custode strettamente necessario per la gestione della segnalazione.

Restano salve le eccezioni riportate nella presente procedura e il caso in cui sia il segnalante stesso a decidere di rivelare la propria identità e di autorizzarne la rivelazione. Sono fatte salve le comunicazioni previste dalla legge in caso di segnalazioni a contenuto calunnioso o diffamatorio nonché quelle derivanti da eventuali processi penali che possano scaturire dalla segnalazione stessa.

Il Gestore è il destinatario delle segnalazioni che provengono dal canale interno di gestione delle segnalazioni adottato dall'azienda e si occupa di procedere alla prima valutazione circa l'esistenza dei presupposti per la valutazione di idoneità e pertinenza della segnalazione. Ove il segnalante abbia deciso di non rimanere anonimo (c.d. segnalazione confidenziale), il Gestore comunque non verrà a conoscenza dell'identità dello stesso, a meno che non sussistano le condizioni di legge per procedere in tal senso. Il Gestore potrà venire a conoscenza dell'identità del segnalante non anonimo previa istanza motivata da sottoporsi al Custode, che valuterà la necessità o meno di tale conoscenza ai fini della gestione della

segnalazione e disponendo in conseguenza l'accoglimento e/o il rigetto motivato dell'istanza sottoposta dal Gestore.

Le interlocuzioni tramite la piattaforma telematica avverranno sempre e unicamente con il Gestore della segnalazione.

8

10. Oggetto della segnalazione

10.1 Cosa segnalare

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001, dalla Legge 146/06, nonché le violazioni come tali definite dal D.lgs. 24/2023 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società, ove adottati, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Si ricorda che sono oggetto di segnalazione tutte le azioni o omissioni, inclusi i corrispondenti tentativi, anche se non andati a buon fine, che

a) costituiscano o possano costituire una violazione, o un'induzione ad una violazione oppure vanifichino l'oggetto o la finalità:

- di leggi e altre normative applicabili, a tutti i livelli (internazionale, nazionale, regionale, locale), fatte salve eventuali limitazioni specifiche definite dalla normativa applicabile localmente (si veda il D. Lgs. 24/2023, art. 1 "Ambito di applicazione oggettivo");
- dei valori e dei principi stabiliti nel Codice Etico della Società, nei Principi di Comportamento della Società e nelle altre procedure della Società in materia di anticorruzione, se adottati;
- del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, al Codice etico e al Codice disciplinare adottati dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01, delle Policy e delle Procedure della Società e dei principi di controllo interno, se o adottati; e/o

b) costituiscano o possano costituire illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

c) causino o possano causare qualsiasi tipo di danno (per esempio economico, ambientale, di sicurezza o reputazionale) alla Società, ai suoi dipendenti e a terzi, quali ad esempio, fornitori, clienti, partner commerciali o la comunità esterna; e/o

d) siano identificate come pertinenti dalle normative applicabili che disciplinano la segnalazione di violazioni delle disposizioni normative.

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 della Società, da parte di esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della società;
- violazioni del Codice Etico, del Modello 231, delle procedure aziendali ove adottati;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome del Segnalante e dettagli di contatto relativi per ulteriori comunicazioni; tale informazione è facoltativa in quanto la Società ammette le Segnalazioni presentate anche in forma anonima e garantisce ai Segnalanti che decidano di non rivelare la propria identità mezzi adeguati a monitorare le loro Segnalazioni nel rispetto del loro anonimato, in particolare tramite il canale interno telematico adottato;
- una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati (ivi compresi data e luogo) e come il Segnalante ne è venuto a conoscenza;
- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo, circostanze, descrizione degli eventi)
- quale legge, regolamento interno, ecc. si ritiene sia stato/a violato/a, ove a conoscenza del Segnalante;
- il nominativo e il ruolo della/e Persona/e Segnalata/e o le informazioni che consentono di identificarla/e;
- il nominativo e il ruolo di eventuali altri soggetti che possano riferire sugli eventi segnalati;
- eventuali documenti o altri elementi che possano comprovare gli eventi segnalati.
- ogni informazione e/o prova e/o elemento e/o documento e/o altro atto e/o evidenza che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza e/o la portata di quanto segnalato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

I Destinatari che vengano a conoscenza di Violazioni sono incoraggiati a segnalare i fatti, gli eventi e le circostanze correlate tempestivamente, in buona fede e a condizione di avere motivi fondati di ritenere che tali informazioni siano vere.

La documentazione verrà conservata e trattata secondo le leggi applicabili, come specificato anche nel punto "Trattamento dei dati personali".

Sebbene la Società ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate, anche eventualmente a seguito di eventuali integrazioni fornite successivamente spontaneamente e/o su richiesta del Gestore delle segnalazioni.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

10.2 Cosa non segnalare

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Non possono essere oggetto della Segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore).

Onde consentire la completezza delle segnalazioni, agevolando il segnalante nella formazione della comunicazione relativa, l'organizzazione mette a disposizione un apposito modulo per le segnalazioni, ove non si intenda utilizzare il portale telematico. L'utilizzo del Modello è meramente facoltativo, essendo libero il segnalante di riferire con le forme che ritiene più opportune al caso.

10.1. Segnalazioni palesemente infondate e/o non pertinenti

Delle segnalazioni palesemente infondate o comunque non pertinenti il Gestore informa periodicamente la Direzione in ordine alle azioni intraprese ed alla relativa gestione, anche al fine di valutare eventuali

proposte per la sensibilizzazione in ordine al processo relativo alle segnalazioni. Nel caso di segnalazioni non pertinenti, il Gestore dovrà comunque informare il segnalante in ordine all'archiviazione della segnalazione e, per quanto possibile e compatibilmente con il proprio ruolo, su indicazione della Società, indicare il soggetto a cui eventualmente rivolgersi per soddisfare richieste interlocutorie estranee al processo di segnalazione ma comunque potenzialmente di interesse per l'attività o comunque il business aziendale.

11. Canali di segnalazione

11.1. Canale interno delle segnalazioni

Al fine di assicurare che il flusso delle segnalazioni non possa essere in alcun modo oggetto di interferenze o accessi non autorizzati da parte dell'azienda, la Società indica affida l'accesso e la consultazione del canale telematico <https://cilsea.wallbreakers.it> ad un Gestore esterno. L'azienda si riserva la possibilità di individuare ulteriori Gestori delle Segnalazioni o soggetti qualificati con diverso profilo in relazione al canale di segnalazione suddetto (ad esempio, con ruolo di autore, editore, contribuente, sottoscrittore o deputati al ricevimento esclusivamente di segnalazioni riconducibili a determinate categorie): tali soggetti dovranno ricevere istruzioni adeguate, essere indipendenti, ed avere le competenze necessarie per svolgere la loro mansione e gestire le Segnalazioni con l'opportuna diligenza; tali soggetti, ove venissero individuati, potranno eseguire altri compiti e mansioni oltre alla Gestione delle segnalazioni, a condizione che ciò non determini un conflitto di interessi. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Gestore potrà avvalersi di soggetti interni o esterni, che saranno tenuti a precisi obblighi di riservatezza.

Chiunque riceva una Segnalazione che rientra nell'ambito di questa Policy al di fuori dei canali dedicati, per qualsiasi motivo e con ogni mezzo, deve:

1. garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, avendo l'obbligo di non divulgare l'identità del Segnalante né della Persona Segnalata o qualsiasi altra persona menzionata nella Segnalazione, né qualsiasi informazione che consentirebbe di identificarle, direttamente o indirettamente; qualsiasi violazione della riservatezza sarà soggetta a responsabilità civile, disciplinare o penale, se applicabile;
2. indirizzare il Segnalante a conformarsi alla procedura per presentare Segnalazioni stabilita da questa Policy e/o inoltrare la Segnalazione usando i canali dedicati stabiliti da questa Policy al competente Gestore della segnalazione.

Le modalità operative per sottoporre una segnalazione sono descritte nell'apposito manuale disponibile sul canale interno per la gestione delle segnalazioni.

11.2 Canale esterno di segnalazione

La violazione può essere eventualmente segnalata mediante il canale esterno attivato dall'ANAC, ovvero divulgata pubblicamente (rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) quando si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- la segnalazione interna e/o esterna, già effettuata, non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, utilizzando il canale interno e/o esterno, non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione;
- il Segnalante ha il fondato timore di subire ritorsioni;
- la Violazione può costituire pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Il canale di segnalazione messo a disposizione da ANAC è raggiungibile all'indirizzo: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>.

Il canale interno di segnalazione è progettato e gestito in modo sicuro, al fine di impedire l'accesso alle informazioni da parte di personale non autorizzato e di garantire che l'identità del Segnalante e delle altre persone coinvolte nelle indagini rimanga riservata.

11.3 Divulgazione pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

12. Procedura di gestione delle segnalazioni

12.1. Esame e valutazione delle segnalazioni

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è il Gestore. Lo stesso provvede all'esame nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Il Gestore è il destinatario unico delle segnalazioni che provengono dal canale telematico di cui sopra.

Le interlocuzioni tramite la piattaforma telematica avverranno sempre e unicamente con il Gestore della segnalazione.

Il Gestore svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni, esperti delle tematiche emerse.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante.

Il Gestore delle Segnalazioni, ricevuta la segnalazione, rilascia al Segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione.

Il Gestore delle Segnalazioni esamina la Segnalazione per determinare se è comprovata.

Inizialmente, conduce una analisi preliminare per determinare se vi siano elementi sufficienti per una Violazione potenziale o effettiva e dunque si occupa di procedere alla prima valutazione circa l'esistenza dei presupposti per la valutazione di idoneità e pertinenza della segnalazione (la cosiddetta "verifica di plausibilità").

In caso di esito positivo, ossia ove la segnalazione superi il giudizio di idoneità e pertinenza la Segnalazione viene ulteriormente approfondita.

Ove il segnalante abbia deciso di non rimanere anonimo, il Gestore comunque non verrà a conoscenza dell'identità dello stesso, che potrà essere conosciuta dal medesimo solo previa motivata richiesta al Custode, che valuterà se accogliere o meno l'istanza dandone adeguata motivazione.

In caso di mancato superamento della verifica di plausibilità, ossia in caso di segnalazioni palesemente infondate o comunque non pertinenti, il Gestore informa periodicamente la Direzione in ordine alle azioni intraprese ed alla relativa gestione, anche al fine di valutare eventuali proposte per la sensibilizzazione in ordine al processo relativo alle segnalazioni. Nel caso di segnalazioni non pertinenti, il Gestore dovrà comunque informare il segnalante in ordine all'archiviazione della segnalazione e, per quanto possibile e compatibilmente con il proprio ruolo, tenuto conto delle indicazioni della Società, se la Segnalazione non rientra nell'ambito di questa Policy, rinviare lo stesso ad altri canali o altre procedure aziendali a cui eventualmente fare riferimento o comunque rivolgersi per dare seguito a comunicazioni estranee al processo di segnalazione, ma comunque potenzialmente di interesse per l'attività o comunque il business aziendale.

Se è possibile ritenere che, all'esito dell'istruttoria, i fatti contenuti nella Segnalazione costituiscano una violazione, il Gestione ne informerà la Direzione della Società fornendo il proprio parere e quest'ultima valuterà, eventualmente anche in accordo con le altre funzioni aziendali competenti, l'adozione delle

azioni pertinenti. Il Gestore delle Segnalazioni è quindi incaricato di verificare la Segnalazione e di condurre un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, proporzionalità e riservatezza e dei principi indicati nella presente Policy nei confronti del Segnalante, della Persona Segnalata e di tutte le parti coinvolte nella Segnalazione.

Nel corso di tali verifiche, il Gestore può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni specializzati, garantendo la riservatezza delle informazioni e rendendo anonimi quanti più dati personali possibili, anche nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati. Il Gestore può anche affidare ad altre funzioni aziendali la responsabilità di condurre alcune o tutte le attività di verifica della Segnalazione, sempre nel rispetto della presente Policy. Tutti i soggetti eventualmente coinvolti saranno chiamati a precisi obblighi di riservatezza.

12

Il Gestore resta in ogni caso responsabile di monitorare il rispetto dei principi previsti dalla presente Policy, la correttezza formale del processo e l'adeguatezza delle azioni successive. Resta inteso che eventuali misure disciplinari verranno definite come specificato nel punto "Risultati delle verifiche".

Durante l'indagine il Gestore delle segnalazioni può chiedere al Segnalante di fornire ulteriori informazioni a supporto, necessarie e proporzionate; il Segnalante ha diritto di completare o correggere le informazioni fornite, nel rispetto del principio di buona fede.

La Società si riserva il diritto a intraprendere misure a propria tutela contro Segnalanti che presentino consapevolmente false segnalazioni. Il Gestore delle Segnalazioni può anche condurre colloqui o richiedere informazioni ad altre persone che possono essere a conoscenza degli eventi segnalati.

Qualora il Gestore della Segnalazione si trovasse in posizione di conflitto d'interesse nella valutazione della segnalazione e/o nell'esecuzione dell'istruttoria, lo stesso dovrà dichiararlo all'Organo dirigente e dovrà astenersi dal partecipare alle attività relative alla pratica specifica. Tale eccezione verrà documentata.

In tal caso di conflitto di interessi del Gestore della Segnalazione anche la valutazione di plausibilità dovrà essere eseguita da altro soggetto individuato quale Gestore, il quale avrà l'obbligo di gestirla secondo quanto definito nella presente Policy, garantendone la riservatezza e la tracciabilità.

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento.

- Ricezione: il Gestore riceve le segnalazioni;
- Istruttoria ed accertamento: il Gestore effettua una prima valutazione di plausibilità.
 - a) Se tale vaglio viene superato, l'istruttoria della segnalazione è al Gestore, il quale valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o sottoponendo alla Società il proprio parere in ordine alla possibilità e/o opportunità di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o comunque alle opportune azioni del caso.
 - b) Se la prima valutazione non viene superata, il segnalante ne viene informato e sono eventualmente fornite informazioni in ordine ai canali o alle procedure a cui fare riferimento per le proprie comunicazioni.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni o comunque fondati sospetti di commissione di una violazione, il Gestore procede tempestivamente e senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni alla Direzione rimanendo a disposizione per riferirne direttamente, ove richiesto, al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Collegio Sindacale.

Il Gestore informa il segnalante sugli sviluppi del procedimento tramite la piattaforma telematica tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di Legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento, sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede

disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora, nel corso delle verifiche, la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria, e/o infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Onde garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo e la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali, il Gestore delle segnalazioni è tenuto a documentare, anche eventualmente mediante gli strumenti telematici messi a disposizione dalla Società, le segnalazioni ricevute.

I documenti in formato elettronico sono conservati a cura del Gestore delle segnalazioni in modalità protetta e accessibili esclusivamente al Gestore, nonché ai soggetti espressamente autorizzati tenendo conto dei limiti alla condivisione dei dati e delle informazioni imposti dalla presente policy. La documentazione relativa all'istruttoria delle segnalazioni dovrà essere preferibilmente archiviata, ove possibile, direttamente sul canale di gestione delle segnalazioni, in modo da assicurare la formazione di un archivio unico delle stesse. A tal fine, eventuali documenti cartacei potranno essere scansionati e caricati sulla piattaforma. Le segnalazioni ricevute a mezzo altri canali diversi dalla piattaforma, ove lo strumento telematico adottato lo consenta, saranno inserite sul portale a cura del Gestore, al fine di creare comunque il corrispondente fascicolo telematico.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il Gestore, si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito al Gestore. Resta fermo quanto sopra indicato in ordine alla gestione dell'archivio telematico.

L'archivio telematico e il canale telematico per la gestione delle segnalazioni sono stati scelti e sono mantenuti e aggiornati sotto l'esclusiva responsabilità della Direzione della Società, che ne risponde e si impegna ad assicurarne la funzionalità e l'idoneità tecnica in termini anche di sicurezza contro eventuali intrusioni ed accessi non autorizzati nonché contro azioni suscettibili di intaccare la confidenzialità, integrità e/o disponibilità dei dati e delle informazioni trattate tramite lo stesso.

12.1. Risultati delle verifiche

Una volta completata la fase di verifica, il Gestore delle Segnalazioni predisponde una relazione che riassume le indagini effettuate, i metodi usati, i risultati della verifica di plausibilità e/o dell'indagine, gli elementi a supporto raccolti, e le raccomandazioni per un piano d'azione. In caso di archiviazione della Segnalazione ne saranno precisati i motivi.

Il Gestore delle Segnalazioni procede, in ogni caso, a dare riscontro al Segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento e comunque entro 3 mesi e 7 giorni, comunicando al Segnalante le informazioni relative allo stato della Segnalazione e le eventuali azioni che si intendono intraprendere a seguito della segnalazione, alla luce di quanto indicato anche dalla direzione.

In base ai risultati, la relazione viene quindi condivisa con i Responsabili della Società e delle funzioni aziendali coinvolte sulla base del principio "need to know" (ivi compresa la possibilità di condividere una versione anonimizzata del documento) per determinare, in accordo con le funzioni competenti, un piano d'azione (laddove necessario) e/o qualsiasi altra misura da adottare (comprese eventuali misure disciplinari nei confronti di dipendenti).

La documentazione relativa a ciascuna Segnalazione ricevuta, anche qualora le indagini concludano che non vi siano elementi a supporto sufficienti, viene conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalle normative in materia applicabili e dalla presente policy.

Il Gestore delle Segnalazioni riferisce, almeno ogni sei mesi, sul numero e sul tipo di Segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività condotte agli organi statutari di controllo e supervisione aziendali (laddove presenti), garantendo l'anonimato dei soggetti coinvolti.

Nell'ambito di tale attività, verrà valutato anche se la procedura descritta in questa Policy sia efficace e raggiunga gli obiettivi definiti. Se vi sono indicazioni di cambiamenti nell'ambiente operativo o di altri

elementi che incidano negativamente sull'efficacia del processo di Segnalazione, la Società valuterà eventuali modifiche al processo stesso.

Il Gestore delle segnalazioni procede in ogni caso, in assenza di segnalazioni, ad effettuare a cadenza quadrimestrale una segnalazione di test per verificare la persistente funzionalità del canale telematico di segnalazione.

14

13. Tutela della riservatezza

13.1. Tutela del segnalante

La società, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e garantisce, inoltre, che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito del Gestore garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Per rafforzare tale tutela, anche a fronte di segnalazioni confidenziali, il Gestore non verrà a conoscenza dell'identità del segnalante, che potrà essere rivelata allo stesso solo previo accoglimento dell'istanza in tal senso sottoposta al Custode.

Il venire meno agli obblighi di riservatezza da parte del Gestore, del Custode e di tutti gli altri soggetti eventualmente chiamati a supportare il processo istruttorio della segnalazione costituisce violazione della presente procedura ed espone a responsabilità il Gestore e e/o gli eventuali soggetti terzi ai quali la violazione sia imputabile, inclusa la stessa Direzione, i responsabili esterni incaricati della manutenzione e gestione tecnica e telematica del canale telematico di segnalazione, i consulenti e gli interni eventualmente chiamati a supportare nelle attività di indagine. Sono responsabili anche tutti i soggetti terzi che intraprendano azioni di qualsiasi natura volte a pregiudicare la funzionalità della piattaforma e/o comunque a interferire in qualsiasi modo sulla confidenzialità, integrità e/o disponibilità dei dati e/o delle informazioni gestiti tramite il canale interno di segnalazione.

La società garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

13.2. Tutela del segnalato

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in "malafede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

13.3. Tutela di altri soggetti interessati

La tutela dei dati personali e della riservatezza prevista nella presente Policy è assicurata anche agli altri soggetti interessati, quali il facilitatore (ove presente) e le altre persone eventualmente coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione.

13.4 Comunicazione

15

L'identità del segnalante e degli altri soggetti interessati non potrà essere comunicata a nessuno al di fuori del Gestore delle Segnalazioni, tranne il caso in cui questi:

- a) laddove forniscano il proprio consenso esplicito, oppure abbiano intenzionalmente divulgato la propria identità in altri ambiti;
- b) la comunicazione è un obbligo necessario e proporzionato nell'ambito di indagini da parte delle Autorità o di procedimenti giudiziari, ai sensi della normativa applicabile.

Con riferimento alla lettera a), si precisa che dovrà essere richiesto il consenso al segnalante nei seguenti casi:

- > per la comunicazione dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi la stessa, direttamente o indirettamente a persone diverse da quelle espressamente autorizzate a trattare tali dati. Resta fermo che, nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 329 del codice di procedura penale;
- > ove la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato nell'ambito di una contestazione disciplinare fosse fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa. La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante o di altri soggetti oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre costituisce una violazione della presente procedura ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

13.4 Tutela dei contenuti delle segnalazioni

Nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente qualsiasi violazione, la Società garantisce la riservatezza informazioni contenute nelle segnalazioni.

Le informazioni contenute nelle Segnalazioni che costituiscono segreti commerciali non possono essere usate o divulgate per finalità diverse da quelle necessarie per risolvere la Segnalazione.

Nell'ambito della segnalazione delle violazioni, la società riconosce la tutela dei dipendenti nel caso di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale, a condizione che tale rivelazione avvenga solo ed esclusivamente nei confronti del Gestore e comunque nei limiti di quanto strettamente funzionale allo scopo della segnalazione.

14. Divieto di ritorsione o discriminazione

L'organizzazione condanna ogni forma di ritorsione e/o discriminazione nei confronti dei segnalanti.

Costituiscono ritorsioni, ove gli stessi siano attuati a causa della segnalazione, i seguenti atti/fatti/comportamenti:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La Società si impegna a eliminare e comunque a compensare gli effetti di qualsiasi ritorsione ai danni dei segnalanti. Le ritorsioni costituiscono una violazione della presente policy e come tali sono fonte di responsabilità disciplinare.

Il segnalante, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, l'Organizzazione deve provvedere al soddisfacimento di dette richieste.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e segnalato siano entrambi dipendenti della stessa Organizzazione.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione riferisce i fatti al Gestore della Segnalazione che, valutata la sussistenza degli elementi presupposti, segnala l'ipotesi di discriminazione alla Direzione, affinché adotti i provvedimenti necessari per porre rimedio alle conseguenze della discriminazione, nonché i provvedimenti disciplinari nei confronti dell'autore del comportamento ritorsivo/discriminatorio.

Laddove il comportamento ritorsivo/discriminatorio sia realizzato dalla Direzione, il Gestore procede alla segnalazione di tale circostanza al Presidente del C.d.A., affinché adotti le misure conseguenti a tutela del segnalante, nonché i provvedimenti disciplinari a carico dell'Amministratore stesso. Nel caso in cui il comportamento sia posto in essere dalla Direzione nella persona del Presidente, né dà segnalazione agli altri componenti del C.d.A.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e per le responsabilità conseguenti anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura con lo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.

La Società può intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali, nella misura consentita dalla normativa applicabile, a tutela dei propri diritti, dei propri beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque abbia effettuato in mala fede Segnalazioni false, infondate od opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio alla Persona Segnalata o ad altre parti coinvolte nella Segnalazione.

La presente Policy costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società e pertanto ogni violazione della stessa deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza, è condannata e passibile di sanzione disciplinare.

15. Trattamento dei dati

I dati personali (ivi inclusi eventuali dati appartenenti a categorie particolari, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici o sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale, dati relativi a eventuali reati o condanne penali) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa applicabile sul *whistleblowing*, nei limiti e con le garanzie previste da tale normativa, in piena conformità a quanto stabilito dalle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali e con le disposizioni della Privacy Policy della Società.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Gestore delle Segnalazioni (fatte salve eventuali specifiche normative in materia ed eventuali conflitti di interesse), ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy.

Secondo i principi di "*privacy by design*" (protezione dei dati fin dalla progettazione) e "*privacy by default and minimization*" (privacy mediante impostazione predefinita e minimizzazione), la Società ha predisposto canale interno per ricevere le Segnalazioni e le gestisce in modo sicuro per garantire l'anonimato del Segnalante oppure la riservatezza della sua identità e di qualsiasi terzo coinvolto (tranne per gli obblighi necessari e proporzionati nell'ambito di indagini da parte delle autorità competenti o di procedimenti giudiziari).

Il trattamento dei dati personali sarà limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per garantire la corretta gestione della Segnalazione e comunque non oltre il termine previsto dalla normativa applicabile.

All'occorrenza, le operazioni di trattamento delle informazioni saranno affidate, sotto la vigilanza del Gestore delle Segnalazioni, a soggetti interni debitamente autorizzati, istruiti e specificamente formati in relazione all'esecuzione della procedura *whistleblowing*, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni oppure a soggetti esterni, in questo caso adottando adeguate tutele contrattuali e comunque impegnando anche i medesimi a precisi obblighi di riservatezza.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dal Gestore delle Segnalazioni, entro i limiti di legge, agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria e/o a qualsiasi altra autorità competente, o a terze parti debitamente autorizzate, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea azione giudiziaria e/o disciplinare nei confronti della/e Persona/e Segnalata/e, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

L'esercizio dei diritti degli interessati previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali potrà essere limitato ove necessario per garantire il pieno rispetto della normativa

Whistleblowing applicabile e per tutelare la riservatezza delle Segnalazioni e degli interessati. La società mette a disposizione idonee informative sul trattamento dei dati personali.

Il processo di gestione delle segnalazioni è oggetto di analisi nell'ambito del registro delle attività di trattamento e il canale interno è sottoposto a valutazione di impatto ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le persone coinvolte nel processo di gestione del canale di segnalazione devono essere individuate ed autorizzate, anche al fine della loro qualifica sotto il profilo dei ruoli e delle responsabilità in materia di protezione dei dati personali.

17

16. Registrazione ed archiviazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni, il Gestore cura, anche in via informatica, la tenuta di uno specifico Registro delle segnalazioni, assicurando la conservazione dello stesso e della documentazione a corredo delle attività istruttorie in luogo adeguato e comunque non corrispondente alla sede dell'azienda. In particolare, è privilegiata l'archiviazione e gestione di tutte le segnalazioni tramite l'apposito portale telematico messo a disposizione della Società per la stessa gestione delle segnalazioni, anche in relazione alla documentazione istruttoria, ove il portale consenta tale funzione di archiviazione e registrazione.

I dati personali raccolti nell'ambito di una segnalazione sono conservati per il tempo strettamente necessario al loro trattamento, e comunque compatibilmente con la finalità stessa del trattamento, in osservanza della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare, le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023. Restano fermi termini di conservazioni più lunghi in altri contesti derivanti ad esempio da procedimento penale o di altra natura scaturente dalla segnalazione la cui durata superi il suddetto termine di conservazione, in particolare ove la segnalazione sia stata acquisita ai fascicoli di causa.